ARTICOLO DI ELEARNINGNEWS

Anno 10 - numero 364 di Mercoledì 28 gennaio 2026

I requisiti dei docenti sulla sicurezza: le novità dell'Accordo 2025

Chi può svolgere attività di docenza nei corsi in materia di sicurezza sul lavoro? Scopriamo cosa prevede la normativa e le novità introdotto dall'Accordo Stato-Regioni 2025.

Per garantire la qualità e la validità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 definisce requisiti precisi per i docenti, differenziandoli in base alla **tipologia di corso** e ai **contenuti formativi** erogati. La scelta del docente diventa quindi un elemento centrale per la conformità dei percorsi formativi.

Il requisito di base: docente qualificato ai sensi del D.I. 06/03/2013

Per tutti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il nuovo Accordo Stato?Regioni 2025 conferma come requisito imprescindibile che il docente sia qualificato ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, che disciplina i criteri per la qualificazione dei formatori in materia di sicurezza.

Il Decreto individua **un pre-requisito** (diploma di scuola secondaria di secondo grado) **e sei criteri alternativi di qualificazione**.

Si considera qualificato il docente-formatore che possieda sia il pre-requisito sia uno dei criteri sottoelencati:

Primo criterio:

Almeno **90 ore** di docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro effettuate negli ultimi 3 anni.

Secondo criterio:

Laurea coerente con le materie della salute e sicurezza sul lavoro unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica della durata minima di **24 ore**;
- precedente esperienza di almeno **32 ore** negli ultimi 3 anni, come docente in materia di sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza di almeno **40 ore** negli ultimi 3 anni, come docente in qualunque materia;
- corso formativo in qualunque materia in affiancamento a docente per almeno **48 ore** negli ultimi 3 anni.

Terzo criterio:

Attestato di frequenza a corsi di formazione della durata di almeno **64 ore** in materia di sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno **12 mesi** di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza e almeno una delle specifiche previste dal Secondo criterio.

Quarto criterio:

Attestato di frequenza a corsi di formazione della durata minima di **40 ore** in materia di sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno **18 mesi** di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza e ad almeno una delle quattro specifiche previste dal Secondo criterio.

Quinto criterio:

Esperienza lavorativa o professionale almeno **triennale** nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle quattro specifiche previste dal 2° criterio.

Sesto criterio:

Esperienza di almeno **6 mesi nel ruolo di RSPP** o di almeno **12 mesi come ASPP** (con limitazione al macro-settore ATECO di riferimento), integrata da almeno una delle quattro specifiche previste dal 2° criterio.

Quali corsi può erogare un docente qualificato ai sensi del D.I. 06/03/2013?

La qualifica di docente formatore ai sensi del D.I. 6 marzo 2013 è condizione sufficiente per l'erogazione dei corsi rivolti a:

- Datore di Lavoro
- Datore di Lavoro che svolge i compiti di RSPP
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- RSPP e ASPP
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE)

Per altre tipologie di corsi, invece, il nuovo Accordo 2025 richiede requisiti aggiuntivi, legati alla specificità dei contenuti e alla necessità di un'esperienza pratica diretta. Scopriamoli insieme.

Requisiti aggiuntivi per corsi con contenuti specialistici

Spazi confinati

Per i corsi relativi agli **spazi confinati**, oltre alla qualificazione ai sensi del D.I. 06/03/2013, sono previsti requisiti distinti in base ai moduli formativi:

- **Modulo giuridico-tecnico**
 È richiesta un'**esperienza professionale nel settore di almeno 3 anni**.
- **Modulo pratico**
 È necessaria un'**esperienza professionale pratica di almeno 3 anni** nel settore di riferimento.

Attrezzature di lavoro

Per i corsi di formazione dedicati all'**uso delle attrezzature di lavoro**, sono previsti requisiti specifici che tengono conto della distinzione tra contenuti teorici e attività pratiche.

Anche in questo caso, il requisito di base è la qualifica di **docente formatore ai sensi del D.I. 06/03/2013**, alla quale si aggiungono ulteriori competenze:

- **Modulo teorico-tecnico**
 È richiesta una **conoscenza tecnica specifica dell'attrezzatura** oggetto del corso.
- **Modulo pratico**
 È necessaria un'**esperienza professionale pratica di almeno 3 anni** nelle tecniche di utilizzo dell'attrezzatura.

Questa impostazione mira a garantire che la parte pratica della formazione sia svolta da docenti con un'esperienza diretta e consolidata nell'uso delle attrezzature, elemento fondamentale per l'efficacia dell'addestramento.

Il datore di lavoro come docente: quando è ammesso

L'Accordo riconosce poi, per alcune tipologie di corsi, la possibilità che sia il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione a svolgere l'attività di docenza. Si tratta dei corsi di formazione rivolti ai **lavoratori, preposti e dirigenti** della propria azienda.